

## RAPPORTO

della Commissione della Legislazione  
sul messaggio 9 ottobre 1970 concernente la modificazione di alcune  
disposizioni della legge cantonale di attuazione della legge federale  
sull'esecuzione e sul fallimento (suddivisione del Distretto di Lugano  
in due circondari di esecuzione e fallimenti)

(del 20 novembre 1970)

Il messaggio del Consiglio di Stato del 9 ottobre 1970 evidenzia, con dovizia di argomenti e dati statistici, la necessità di suddividere in due circondari di esecuzione e fallimenti il Distretto di Lugano.

L'indagine statistica condotta sull'arco di quattro lustri (1950 - 1969) ed estesa a tutto il Cantone ha dimostrato che le pratiche esecutive e fallimentari, individuate e distinte negli atti più importanti (domande d'esecuzione; pignoramenti eseguiti; comminatorie di fallimento; fallimenti aperti) raggiungono o superano, nel Distretto di Lugano, la metà di tutte le pratiche svolte nel Cantone.

Questo rapporto percentuale, accertato alla fine del periodo d'indagine, accenna ad aggravarsi nel futuro.

Il volume dei procedimenti nel settore delle esecuzioni e ancor più in quello dei fallimenti, ha determinato, negli anni più recenti, la necessità di riorganizzazioni interne dell'UEF, che tuttavia si sono rivelate, nella loro provvisorietà, insufficienti per un'adeguata e razionale sistemazione. D'altronde i rendiconti dipartimentali ed alcuni interventi parlamentari, negli scorsi anni, hanno considerato l'esistenza di una situazione anormale presso l'UEF di Lugano e la necessità di recarvi rimedio.

Alfine di ovviare agli inconvenienti sono state esaminate diverse possibili soluzioni.

- a) *Potenziamento della struttura dell'ufficio*, con misure adeguate, lasciando immutato il circondario attuale.

Questa soluzione è da scartare, sia perchè, anche alla luce delle recenti esperienze, non si intravede la possibilità di adottare un'organizzazione interna dell'ufficio valida e comunque migliore di quella attuale, sia perchè la difficoltà (e spesso e in taluni settori l'impossibilità) per l'ufficiale di assolvere ai compiti che la legge gli conferisce, sarebbe destinata a permanere, aggravandosi.

Ben si rileva infatti, nel messaggio governativo, la funzione dell'ufficiale dell'esecuzione e dei fallimenti, che la legge federale definisce inizialmente in modo generico (« dirige l'ufficio » - art. 2 LFEF), conferendogli tuttavia specifici compiti ed addossandogli personale responsabilità.

All'ufficiale non compete soltanto la facoltà di impartire ordini ai suoi collaboratori: deve controllarne l'esecuzione; occuparsi delle questioni complicate e controverse; rispondere degli atti dell'ufficio all'Autorità di vigilanza e riferire sull'andamento dell'ufficio all'Autorità amministrativa.

E' evidente che la funzione dell'ufficiale non può compiutamente svolgersi in presenza di un volume eccessivo di procedimenti e di un gruppo numeroso di funzionari ed impiegati. Il suo lavoro di organizzazione e di controllo assorbe invero la maggior parte dell'attività a scapito del compimento personale di quegli atti che la legge ha inteso affidargli.

- b) Anche la soluzione di *separare l'ufficio esecuzioni da quello dei fallimenti*, esaminata alla luce di indagini comparative in relazione agli ordinamenti adottati in altri Cantoni, è stata scartata. Queste indagini hanno infatti per-

messo di concludere che la riunione delle due funzioni in un solo ufficio, peraltro consentita dalla LFEF (art. 4) appare più pratica e più adatta ad un razionale svolgimento del lavoro. Si evitano inconvenienti determinati in particolare dalla difficoltà di disporre immediatamente di dati e informazioni che interessano contemporaneamente i due procedimenti dell'esecuzione e dei fallimenti.

Si aggiunga che la separazione fra i due uffici nel concreto caso risolverebbe solo parzialmente il problema, poichè la ripartizione del lavoro sarebbe solo qualitativa e non quantitativa, determinando già inizialmente qualche squilibrio che potrebbe ulteriormente aggravarsi. La separazione costituirebbe infine, per il Cantone, una novità, strutturalmente diversa dalla situazione vigente negli altri Distretti.

- c) *La suddivisione del Distretto in due circondari*, entrambi dotati di un ufficio dell'esecuzione e dei fallimenti appare perciò l'unica soluzione accettabile, come di gran lunga più opportuna e più razionale. Nel messaggio del Governo si propone la modifica legislativa necessaria all'attuazione del provvedimento e se ne indicano le conseguenze.

La modifica si riferisce a tre articoli della legge cantonale di attuazione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento. Il primo (art. 1) si riferisce alla disposizione relativa alla costituzione dei circondari; il secondo (art. 4) alla supplenza fra uffici; il terzo (art. 6) all'indicazione dell'Autorità competente a ricevere il giuramento dei funzionari (completando la disposizione anche per l'ufficio di Locarno).

La delimitazione dei due circondari nel Distretto di Lugano, secondo la proposta governativa, sarà stabilita mediante decreto esecutivo. La proposta è avallata da questa Commissione, anche se la delimitazione, d'altronde indicata nel messaggio e dettata da criteri di diverso tipo ma convergenti verso un accettabile equilibrio, appare destinata a mantenersi per un periodo relativamente esteso.

Anche la denominazione dei due uffici « Lugano - circondario 1 » e « Lugano - circondario 2 » è da accogliere. Si conviene infatti che altre denominazioni con termini regionali o locali potrebbero suscitare inopportune confusioni.

L'introduzione di un nuovo circondario rende necessaria la modifica della norma relativa alle supplenze tra uffici. A questo proposito, è sfuggito un errore nel testo di legge accompagnato al messaggio (supplenza fra Lugano-circondario 1 e Mendrisio e « viceversa ») che si propone di correggere come nel testo qui accluso.

Il messaggio in esame fornisce alcune indicazioni in merito alla ripartizione del personale fra i due uffici circondariali, tenendo presente le necessarie relazioni di equilibrio rispetto al lavoro e mantenendo, per il momento, accentrati alcuni settori. Si reputa giudizioso questo iniziale riparto, da considerare provvisorio, in attesa delle prime esperienze, che lasceranno trasparire gli elementi idonei per una definitiva organizzazione.

La sede di entrambi gli uffici sarà mantenuta ovviamente in città. Agli accorgimenti logistici che dovranno essere adottati con l'entrata in vigore del provvedimento, seguirà, in un futuro che si spera prossimo, il definitivo insediamento dei due uffici nella nuova costruenda ala del palazzo di giustizia.

Queste sommarie considerazioni ci inducono a proporvi l'adozione del disegno di legge proposto dal Governo.

*Per la Commissione della Legislazione :*

C. Jelmini, relatore

Cotti — Guglielmoni — Maino — Scacchi — Snider — Staffieri — Vassalli

## LEGGE

che modifica alcune disposizioni della legge cantonale di attuazione  
della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 9 ottobre 1970 n. 1685 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

### Art. 1

L'art. 1 della legge cantonale di attuazione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'8 marzo 1911 (abbreviata in seguito AEF) è abrogato e sostituito dal seguente :

« *Art. 1.* — Ciascun Distretto costituisce un circondario di esecuzione e fallimenti ad eccezione del Distretto di Lugano.

Il Distretto di Lugano è composto di due circondari di esecuzione e fallimenti le cui giurisdizioni sono fissate con decreto esecutivo del Consiglio di Stato ».

### Art. 2

Il secondo capoverso dell'art. 4 § dell'AEF è modificato come segue :

« L'ufficio di Lugano - circondario 1 supplisce quello di Lugano - circondario 2 e viceversa ; l'ufficio di Lugano - circondario 1 supplisce quello di Mendrisio ; l'ufficio di Locarno supplisce quello di Bellinzona e viceversa ; l'ufficio di Vallemaggia è supplito da quello di Locarno ; l'ufficio della Riviera supplisce quello di Blenio e della Leventina ed è supplito da quello di Blenio ».

### Art. 3

Il secondo capoverso dell'art. 6 dell'AEF è modificato come segue :

« Quelli del Distretto di Lugano presteranno giuramento dinnanzi al pretore di Lugano-città, quelli del Distretto di Locarno dinnanzi al pretore di Locarno-città ».

### Art. 4

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

